



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 120/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 127/CSA/2022-2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 127/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. in data 27.12.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc, di cui al Com. Uff. n. 71 del 20.12.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2023, l'Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Massimiliano Marzili, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 71 del 20.12.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone H, Francavilla/Casarano, del 17.12.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara *“Per avere a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario”*.



La società reclamante ha sostenuto l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione alla parte già scontata o, in subordine, al minimo edittale.

Secondo la società Casarano, in particolare, l'atleta sanzionato era stato provocato e spintonato dal capitano del Francavilla nel corso di una discussione circa l'assegnazione di una rimessa laterale. In ogni caso, nel comportamento del calciatore Marsili non sarebbero configurabili gli estremi della violenza.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 gennaio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

In particolare, ai fini della decisione della presente controversia occorre valutare se sia corretta la qualificazione del fatto operata dal Giudice Sportivo in termini di condotta violenta, ex art.38 C.G.S., ovvero se piuttosto non si debba ritenere che la condotta posta in essere dal calciatore Marsili sia qualificabile come gravemente antisportiva ex art. 39, comma 1, C.G.S. e, come tale, sanzionabile con la squalifica per due giornate effettive di gara.

A tal fine soccorre la refertazione arbitrale, costituente, ai sensi dell'art. 61, C.G.S., la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, dalla quale emerge che *“Al 44St Il capitano Marsili a gioco fermo durante una mass confrontation urlava parole non comprensibili e reagiva spintonando In modo veemente il capitano del Francavilla signor Nole”*.

Gli elementi emergenti dal referto arbitrale, tra loro combinati e attentamente valutati, inducono a ritenere che nel caso di specie non si sia realizzata da parte del Marsili una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l'integrità fisica dell'atleta avversario, e, quindi, che la fattispecie concreta non integri quella astrattamente prevista, disciplinata e sanzionata dall'art. 38 C.G.S.

La condotta perpetrata dal tesserato della società reclamante, può, piuttosto essere configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che si è concretizzata in uno



spintonamento, peraltro reciprocamente perpetrato con l'avversario Angelo Raffaele Nole, anch'egli destinatario della medesima sanzione, che non ha determinato la neanche la caduta dei contendenti. Depone in tal senso anche l'assenza di conseguenze derivanti dal gesto, con successiva regolare prosecuzione della gara da parte di entrambi i calciatori, il cui comportamento risulta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, C.G.S., stante la natura gravemente antisportiva del gesto e la partecipazione di entrambi ad una *mass confrontation*.

Sulla base di quanto precede l'appello proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

L'ESTENSORE

Andrea Galli

IL PRESIDENTE

Patrizio Leozappa

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce